

da parte dei diportisti; nell'isola di Porthos, ad esempio, sita nell'omonimo parco nazionale francese, si trovano campi boe ove è possibile sostare con la barca, mentre è vietato ormeggiare dando fondo all'ancora; il sistema tariffario della sosta alla boa prevede cifre inizialmente molto modeste, che divengono proibitive dopo il nono giorno, allo scopo di favorire la rotazione per fini contemplativi; è consentita sia la navigazione a vela che a motore alla velocità di 3 nodi; è consentito scendere a terra per visite —:

quali indagini siano state compiute nei paesi limitrofi e negli altri paesi per acquisire, prima della creazione dei parchi marini nostrani che prevedono il divieto totale di navigazione e sosta, gli elementi che confortino questa scelta di totale proibizione per la navigazione privata all'interno delle aree protette e se, anche alla luce delle proteste molto forti e diffuse riportate dalle riviste specializzate del settore, non si ritenga di verificare meglio come sia stato risolto negli altri paesi, anche limitrofi e dell'Unione europea, il problema della presenza e regolamentazione della nautica da diporto privata all'interno alle aree protette, agendo quindi in conseguenza anche per i parchi marini nazionali. (3-03855)

(25 maggio 1999).

**(Sezione 3 — Incendio del treno speciale Piacenza-Salerno)**

**C)**

MANZIONE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

lunedì 24 maggio 1999, sul treno speciale proveniente da Piacenza e diretto a Salerno, carico di giovani tifosi della Salernitana, si sviluppava un incendio, in seguito al quale perdevano la vita Simone Vitale di anni 21, Vincenzo Lioi di anni 15,

Giuseppe Diodato di anni 23 e Ciro Alfieri di anni 15, e rimanevano gravemente ferite altre nove persone;

da notizie apparse sulla stampa si ricava che soltanto dodici agenti di polizia avrebbero controllato circa 1500 tifosi, viaggiando sul treno speciale insieme ai giovani tifosi della Salernitana;

quale sia stata la dinamica degli incidenti e, in particolare, quanti agenti delle forze dell'ordine viaggiassero sul treno speciale; quale fosse la capienza prevista del convoglio e quanti fossero effettivamente i giovani che viaggiavano sul treno; se sia vero che anche nella stazione di Nocera Inferiore, come in molte altre attraversate dal treno, il convoglio sia stato fermato a causa di incidenti e tafferugli; se sia vero che le forze dell'ordine si sono limitate ad aspettare l'arrivo del treno nella stazione di Salerno; se la dotazione antincendio della stazione di Salerno sia perfettamente in regola con le norme di sicurezza; se risultino altri precedenti di convogli ferroviari dati alle fiamme dai tifosi. (3-03850)

(25 maggio 1999).

COLUCCI, ARMAROLI, SELVA e ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

ancora una volta, purtroppo, una giornata di sport è stata funestata da un'orribile tragedia. Questa volta è toccato alla città di Salerno; una carrozza del treno speciale che riportava a Salerno i tifosi che avevano seguito la gara di calcio tra Salernitana e Piacenza, sulla tratta Cava dei Tirreni-Salerno, è andata in fiamme;

nel rogo hanno trovato orribile morte quattro giovani salernitani e numerosissimi sono i feriti;

la tragedia è stata contenuta solo grazie alla tempestività ed alla prontezza del macchinista del convoglio che, dopo la frenata di emergenza in galleria, riprendeva la marcia conducendo il treno fino

alla stazione di Salerno, evitando, in tal modo, che aumentasse il bilancio delle vittime;

la città intera, non solo i tifosi e gli appassionati di calcio, è sgomenta e angosciata per la sciagura —:

se siano state accertate cause ed eventuali responsabilità della tragedia.

(3-03851)

(25 maggio 1999).

MAROTTA, DI COMITE e BIONDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nelle prime ore antimeridiane del 24 maggio 1999 è avvenuta una gravissima tragedia, di cui non si conoscono ancora le cause, con quattro morti, su di un treno speciale che trasportava tifosi della squadra di calcio della Salernitana;

le cronache giornalistiche parlano di un numero esiguo di appartenenti alle forze dell'ordine per il controllo del convoglio e la prevenzione di prevedibili atti di teppismo;

fino ad oggi, vi sono semplici dichiarazioni o moniti da parte dei rappresentanti del Governo, anche se il fenomeno della violenza dei tifosi di calcio è ben noto ed ha registrato anche in passato forti polemiche, senza che, però, si sia intervenuti con mezzi adeguati per contrastare la violenza dei tifosi —:

quale sia lo stato delle indagini per l'accertamento delle cause della tragedia e delle responsabilità relative e quali misure si intendano adottare, al di là delle semplici dichiarazioni di rito, per evitare, in futuro, il ripetersi di fenomeni di questo tipo.

(3-03852)

(25 maggio 1999).

EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli atti di violenza compiuti da teppisti, reduci da una partita di calcio, hanno

spezzato quattro giovani vite e messo in serio pericolo l'incolumità di tanti viaggiatori;

gravi e ingenti danni sono stati arrecati alle vetture e alle stazioni ferroviarie lungo il percorso di un treno speciale —:

quali iniziative si intendano adottare per evitare la concentrazione di tifosi su convogli ferroviari e per dotare di scorte adeguate tali convogli, evitando danni a persone e cose.

(3-03853)

(25 maggio 1999).

CAMPATELLI, GIARDIELLO e SALES. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sempre più frequentemente manifestazioni sportive, in particolare incontri di calcio — prima, durante e dopo il loro svolgimento — sono funestate da incidenti e scontri tra tifosi e tra tifosi e forze di polizia;

nella mattinata di ieri, il treno che riportava a casa da Piacenza i tifosi della Salernitana, si è incendiato nel *tunnel* tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno provocando quattro morti e numerosi feriti —:

quali misure il Governo intenda adottare per prevenire queste manifestazioni di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini, negli stadi e fuori di essi, e degli utenti del trasporto ferroviario.

(3-03854)

(25 maggio 1999).

DI CAPUA, MONACO, ORLANDO, PISCITELLO e ROGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i recenti episodi di sangue verificatisi in corso e a margine di eventi sportivi calcistici hanno riproposto, in tutta la loro drammaticità, l'irrisolto problema della violenza e del vandalismo comuni ai comportamenti di nutrite masse di « tifosi », messi in atto nelle loro città o in trasferta;

tali episodi, gravi e ripetuti, stanno comportando oneri finanziari e sociali per la collettività, sempre più esposta a tali violenze;

ad un inesorabile incremento di spazi comunicativi e televisivi dedicati al calcio, non di rado orientati a creare, con toni esasperati e drammatici, un clima fortemente polemico, competitivo e di contestazione tra *club*, calciatori, tifoserie ed arbitri, fa riscontro lo scarso impegno delle società nell'azione preventiva e dissuasiva nei confronti di comportamenti oltraggiosi, offensivi e violenti, nell'opera di isolamento dei facinorosi e delle frange più pericolose, spesso peraltro ben note e individuabili, e nel controllo dell'organizzazione della mobilità in trasferta delle proprie tifoserie —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per contrastare tali fenomeni e per prevenire le negative ripercussioni sull'intero sistema calcistico;

se ritenga di poter adottare misure atte a premiare e incentivare società che si rendessero protagoniste di un forte ridimensionamento della violenza fisica, verbale e iconografica all'interno e all'esterno degli stadi e nel corso delle trasferte dei propri sostenitori e che traducessero l'evento sportivo, attraverso iniziative e manifestazioni idonee, in positive occasioni di sostegno alla cultura dell'amicizia e dell'ospitalità. (3-03860)

(25 maggio 1999).

GALLETTI, PECORARO SCANIO, PRO-CACCI e PAISSAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

quattro morti e nove feriti sono il bilancio dell'incendio del treno provocato dagli ultras della salernitana;

due arresti e un ragazzo accoltellato a Roma;

un arresto e venti feriti a Perugia;

due feriti e un arresto a Cagliari;

ecco il bilancio della « domenica sportiva », ultima del campionato di calcio;

il teppismo organizzato, che sfocia nell'assassinio, si rifugia in forme di « tifo » estremo che viene tollerato se non favorito con tessere omaggio e sconti per i treni dalla società calcistiche. Lo stadio e i suoi dintorni (treni speciali compresi) è diventato zona franca dove si possono aggredite avversari e poliziotti senza subire conseguenze —:

quali siano le iniziative del Governo per ripristinare la legalità con una dura repressione ed una decisa prevenzione del fenomeno, coinvolgendo anche le società calcistiche, colpendole nella loro oggettiva corresponsabilità anche attraverso un lavoro di investigazione e se non ritenga opportuno interdire l'accesso allo stadio ai facinorosi abituali. (3-03861)

(25 maggio 1999).

**PROPOSTA DI LEGGE BALOCCHI ED ALTRI: NUOVE  
NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER  
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E ABRO-  
GAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CON-  
TRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI PO-  
LITICI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL  
SENATO) (5535-B)**

**(A.C. 5535 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Rimborso per le spese elettorali sostenute  
da movimenti o partiti politici).*

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei

deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica

iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a lire 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Pre-

sidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 800 ». Al medesimo comma, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### (A.C. 5535 - sezione 2)

### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 2.

#### (Requisiti per partecipare al riparto delle somme).

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « almeno il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno l'1 per cento ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER  
DISINCENTIVARE L'ESODO DEI PILOTI MILITARI (5205)**

**(A.C. 5205 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto in unica soluzione un premio nei seguenti importi:

a) diciotto milioni di lire per il primo biennio;

b) ventidue milioni di lire per il secondo biennio;

c) ventisei milioni di lire per il terzo biennio;

d) trenta milioni di lire per il quarto biennio.

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
1. 01 DELLA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 1. 01. 5.** Michelangeli.

*Al comma 1, dopo le parole: in servizio permanente aggiungere le seguenti: delle forze armate.*

**0. 1. 01. 8.** Governo.

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**0. 1. 01. 9.** Governo.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio permanente nelle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto militare di pilota che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e non abbiano superato il quarantaquattresimo anno di età.

3. Al personale militare di cui al comma precedente è attribuito un premio di 30 o 15 milioni se in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota militare o del brevetto militare di pilota ed abbiano un'età compresa tra i trentaquattro e i quarantaquattro anni. Tali premi sono corrisposti per una sola volta in due soluzioni nell'arco del primo e del secondo anno di emanazione della presente legge.

**0. 1. 01. 6.** Michelangeli.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le disposizioni recate dal comma 1 e 2 non si applicano nei confronti degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare attualmente sottoposti alle ferme

obbligatorie previste dalle norme vigenti ed a quelli che, pur avendo ultimato tali ferme, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, qualora essi, rispettivamente dalla data di scadenza della ferma precedentemente sottoscritta ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, contraggano una ferma volontaria di durata biennale. A tali ufficiali è attribuito un premio di lire 30 milioni da corrispondere per metà all'atto della assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

4. Al termine della ferma di cui al comma 3, gli ufficiali sono ammessi contrarre, qualora ne abbiano titolo, le ferme previste dall'articolo 1.

**0. 1. 01. 10.** Governo.

*All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Al termine delle ferme obbligatorie è data facoltà ai piloti militari di rimanere, a domanda, in servizio presso i reparti di volo. Il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare con apposito decreto legislativo una equiordinazione dei brevetti che abilitano al volo il personale militare, sentite le commissioni parlamentari.

5. I rimborsi previsti dall'articolo 17 della legge n. 224 del 19 maggio 1986 a carico delle compagnie aeree sono dovuti anche per l'utilizzazione di piloti militari provenienti dal servizio permanente. L'entità dei rimborsi è complessivamente rideterminata tenendo conto dei costi individuali di formazione comunque non inferiore a 150 milioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante apposito decreto emanato dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti e della navigazione.

**0. 1. 01. 7.** Michelangeli.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota

militare già reclutati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

2. Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio tutti gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

3. Agli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, è attribuito un premio di lire 30 milioni da corrispondere per metà all'atto del trattamento in servizio o della cessazione della ferma prorogata per effetto della presente legge e per metà dopo dodici mesi.

**1. 01.** La Commissione.

**(A.C. 5205 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1 da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: comma 1*

**2. 1.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto, in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto, in un'unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trattenuti in servizio gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

5. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato almeno diciotto anni di

servizio e contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria biennale comprensiva dell'anno di trattenimento, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto della assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

6. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato meno di diciotto anni di servizio che contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino al raggiungimento dei diciotto anni di anzianità di servizio, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere alla scadenza della ferma contratta.

7. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare debbono contrarre, all'atto della ammissione, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se proveniente dal ruolo normale e di sedici anni se proveniente dal ruolo speciale- settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

8. Per i primi quattro anni dalla data in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare debbono contrarre, all'atto della ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

9. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso

di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

10. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 7, 8 e 9 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

*Conseguentemente, all'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione, al comma 1, sostituire le parole: I premi di cui agli articoli 1 e 1-bis con le seguenti: I premi di cui agli articoli 1, 1-bis e all'emendamento 2.02 del Governo.*

## 2. 02. Governo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### ART. 2-bis.

1. I premi di cui agli articoli 1 e 1-bis sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

## 2. 01. La Commissione.

### (A.C. 5205 – sezione 3)

## ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.238 milioni per l'anno 1999, in lire 1.118 milioni per l'anno 2000, in lire 6.603 milioni per l'anno 2001, in lire 1.963 milioni per l'anno 2002, in lire 6.315 milioni per l'anno 2003, in lire 2.740 milioni per l'anno 2004, in lire 5.726 milioni per l'anno 2005, in lire 3.736 milioni per l'anno 2006 e in lire 4.032 milioni annue a decorrere dall'anno 2007, si prov-

vede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 3.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, per l'anno 1999, per 8.586 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per l'anno 2000 parzialmente utilizzando per 9.550 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per 35 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per l'anno 2001 parzialmente utilizzando per 7.759 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per 21 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 3. 2. Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.551 milioni per l'anno 1999, in lire 9.550 milioni per l'anno 2000 e in lire 7.849 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 1 (Nuova formulazione).** La Commissione.

**(A.C. 5205 – sezione 4)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che le norme recate dal disegno di legge A.C. 5205, in quanto costituiscono misure di emergenza per arginare il fenomeno del massiccio esodo dei piloti militari che sta inficiando la stessa operatività dello strumento militare aeronautico, non tengono conto delle altre figure delle FF.AA. caratterizzate da alta professionalità, determinando in tal modo delle disomogeneità nel trattamento eco-

nomico del personale delle FF.AA., con mortificazione della figura del militare nel suo complesso;

ritenuto che sia necessario che il Governo per il futuro debba evitare di dover affrontare analoghi fenomeni di esodo riguardanti altro personale altamente specializzato facendo ricorso a provvedimenti settoriali che, proprio perché dettati dalla necessità del momento, non tengono conto della doverosa necessità di salvaguardare tutte le professionalità presenti nel mondo militare;

ritenuto quindi che occorra affrontare in modo organico e complessivo la questione relativa all'attribuzione di adeguati riconoscimenti economici a quelle specifiche figure professionali militari che assicurano, per l'alta specializzazione acquisita nei vari settori di impiego, l'efficienza e l'operatività delle Forze armate e che proprio per l'alta professionali posseduta costituiscono oggetto di forte richiesta da parte del mercato del lavoro;

rilevato che in occasione della recente concertazione riguardante il personale delle FF.AA. relativa al periodo 1998-1999 il Governo ha già dimostrato di riconoscere l'importanza di evitare eventuali disomogeneità retributive assumendo l'impegno di costituire presso il Dipartimento della funzione pubblica un Osservatorio al fine di svolgere un'azione di monitoraggio in tale specifico settore

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi interventi correttivi tesi al riequilibrio del trattamento economico di tutte quelle categorie del personale delle FF.AA. caratterizzate da elevata specializzazione professionale e per le quali vi sia, o vi possa essere in futuro, forte richiesta da parte del mercato del lavoro e che pertanto possano essere interessate a fenomeni di esodo analoghi a quelli dei piloti militari;

ad utilizzare a tal fine i provvedimenti normativi in itinere o di prossimo esame che interessino la compagine militare.

**9/5205/1** Lavagnini, Giannattasio, Cola.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 5205, premesso che:

il dibattito sia in sede di commissione che in aula, ha posto in luce la gravità del problema dell'esodo di ufficiali piloti dell'Aeronautica militare verso l'Aviazione commerciale;

solo in parte tale problema potrà trovare con il provvedimento proposto sicura soluzione;

considerato che è prevedibile anche per altre categorie di militari che si trovano ad operare nelle fasce alte di competenza, professionalità e responsabilità la necessità di introduzione di miglioramenti economici;

rilevato inoltre come sia ben nota la disparità di trattamento tra le F.F.A.A. italiane e quelle della maggior parte degli stati membri della NATO;

ritenuto che la trasformazione in corso del modello di difesa non possa prescindere da un congruo miglioramento delle condizioni economiche e sociali di tutti gli appartenenti al settore della difesa;

impegna il Governo

a predisporre una normativa di legge di adeguamento del trattamento economico delle F.F.A.A. italiane a quello vigente nelle maggiori nazioni appartenenti all'Alleanza Atlantica.

**9/5205/2** Mitolo, Antonio Rizzo, Cola, Gasparri, Ascierio, Alboni.

La Camera,

considerando il provvedimento in esame A.C. 5205 come un primo significativo passo per incentivare la permanenza nelle Forze Armate di personale militare ad alta specializzazione;

ritenuto che gli attuali appartenenti alle Forze Armate, non solo ma soprattutto coloro che sono in possesso del brevetto di

pilota militare, costituiscono un patrimonio umano nel quale, per la sua formazione, sono stati investiti mezzi, risorse e ricerche scientifiche;

preso atto che i maggiori, o unici, beneficiari di tale legittimo reclutamento rivolto al personale specializzato, sono le compagnie aeree civili nazionali e non;

impegna il Governo

ad interpellare ufficialmente sia i responsabili dell'Aviazione Civile che le singole compagnie aeree per un loro coinvolgimento nel farsi nel farsi carico economicamente della formazione dei suddetti aspiranti piloti ed inoltre a permettere al Ministero della difesa stesso di discutere con le stesse compagnie un risarcimento economico per l'investimento effettuato negli anni.

**9/5205/3** Gnaga.

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge in esame reca disposizioni che, nonostante la natura economica delle misure previste, possono in ogni caso ritenersi un incentivo ai piloti militari a rimanere nei ruoli delle Forze armate;

rilevato che comunque la disciplina militare ed il mancato accoglimento di offerte di lavoro più remunerativo presso compagnie private di trasporto aereo impongono sacrifici in termini di mancate occasioni di lavoro non solo ai piloti militari ma anche alle mogli dei piloti militari, soprattutto se interessati da provvedimenti di trasferimento o di assegnazione immediata a nuove sedi;

impegna il Governo

a mettere a punto opportune iniziative, quali la maggiorazione retributiva della legge n. 100 del 1987 e gli alloggi al fine di consentire alle famiglie dei piloti militari

l'adeguata tutela a condizioni più favorevoli e comunque entro tempi ristretti nei trasferimenti di sede.

**9/5205/4** Fei, Ascierito.

La Camera,

vista la specificità d'impiego e l'alta professionalità dei piloti e tecnici elicotteristi delle Forze Armate e delle Forze di polizia e la richiesta di enti di utilizzarli nell'ambito della aviazione civile ove le retribuzioni sono notevolmente superiori;

considerato che le Amministrazioni hanno impiegato notevoli risorse per una completa formazione e che un eventuale esodo creerebbe ingenti danni e gravi disagi per le Forze Armate e quelle di polizia;

impegna il Governo

a prevedere incentivi per i piloti e tecnici elicotteristi con una maggiorazione delle indennità di volo da conferire con provvedimento *ad hoc* o in occasione del rinnovo contrattuale.

**9/5205/5** Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Fei, Nuccio Carrara.

La Camera,

nell'approvare l'A.C. 5205 « Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari » tenuto conto che vengono esclusi dal provvedimento i piloti della Guardia di finanza dotati di brevetto militare;

impegna il Governo

a includere nel primo provvedimento utile analoghe norme per i piloti della Guardia di finanza.

**9/5205/6.** Albanese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge concernente disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari;

valutato che l'elevato livello di specializzazione e di competenza tecnica di numerose categorie di personale delle forze armate determina una forte richiesta del mercato e la conseguente uscita di elevate professionalità con forti danni economici sul bilancio dello Stato per i pesanti riflessi in termini di negativo ritorno degli investimenti impiegati in risorse umane;

le richieste di esodo di personale pilota verso compagnie aeree civile rischia di allargarsi per altre professionalità in altri corpi militari;

emergono spinte per un allargamento dei miglioramenti retributivi ad altre specializzazioni militari con il rischio di pericolosa estensione creando così una giungla incontrollabile con una pericolosa contrapposizione tra le diverse professionalità presenti nelle forze armate;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro sessanta giorni una relazione sugli assetti retributivi dei diversi corpi delle forze armate insieme ad indicazioni economico-finanziarie che portino ad evitare squilibri tra i diversi corpi.

**9/5205/7.** Tassone, Volontè, Buttiglione.

**PROPOSTA DI LEGGE: MANTOVANO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO (4259)**

**(A.C. 4259 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso).*

1. È istituito presso la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP) spa il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è amministrato da un comitato, composto dal presidente della CONSAP spa, che lo presiede, o in sua vece dal direttore, e da un rappresentante per ciascuno indicato dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidari-

ietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Fondo è alimentato da:

*a)* un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annui;

*b)* dai rientri previsti di cui all'articolo 1-bis.

ART. 1-bis.

*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).*

1. All'articolo 2-undecies, primo comma, lettera *a)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole « o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

2. All'articolo 2-undecies, primo comma, lettera *b)* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo dopo la parola « titoli », sono inserite le seguenti parole: « , al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

3. All'articolo 2-undecies, secondo comma, lettera *a)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, dopo la parola « civile » sono inserite le seguenti parole: « salvo non si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. ».

4. All'articolo 2-*undecies*, terzo comma, lettera *b*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

5. All'articolo 2-*undecies*, terzo comma, lettera *c*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, dopo le parole: « interesse pubblico » sono inserite le seguenti: « » o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

ART. 1-*ter*.

(Comitato di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

*a*) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

*b*) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

*c*) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*d*) da un rappresentante del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

*e*) da un rappresentante del Ministero delle Finanze;

*f*) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Solidarietà sociale;

*g*) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 4-*bis* la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è attribuita al Comitato di cui all'articolo 1-*ter*, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 4-*bis* la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1.

1. 1. La Commissione (*Nuova formulazione*)

(A.C. 4259 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 2.

(Accesso al Fondo).

1. Hanno diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parti civili nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

*a*) del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: accesso al Fondo aggiungere le seguenti: , entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: accesso al Fondo aggiungere le seguenti: , entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso,*

**2. 4.** La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: parti civili con le seguenti: parte civile.*

**2. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sentenza di condanna con le seguenti: sentenza definitiva di condanna.*

**2. 3.** La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: materiali e morali con le seguenti: , patrimoniali e non patrimoniali.*

**2. 1.** Marotta.

#### (A.C. 4259 — sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Domanda per l'accesso al Fondo).*

1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'ordinanza di condanna al pagamento della provvisoria, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 4, sostituire le parole: ovvero dell'ordinanza di condanna al pagamento della provvisoria con le seguenti: ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria.*

**3. 1.** Marotta.

*(A.C. 4259 - sezione 4)*

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).*

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 avviene con deliberazione del comitato di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna, ovvero dell'or-

dinanza di pagamento della provvisoria e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una sentenza di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti dell'istante.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento dei danni.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: avviene con le seguenti: è disposta.*

**4. 1.** Marotta.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: articolo 1, comma 2, con le seguenti: di cui all'articolo 1-ter.*

**4. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ovvero dell'ordinanza di pagamento della provvisoria.*

**4. 2. Marotta.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di una sentenza di condanna con le seguenti: di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna.*

**4. 4. La Commissione (nuova formulazione).**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: applicata nei confronti dell'istante con le seguenti: applicata in via definitiva nei confronti dell'istante o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.*

**4. 5. La Commissione (nuova formulazione).**

*Al comma 2, sopprimere le parole: o l'ordinanza.*

**4. 3. Marotta.**

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.*

**4. 7. La Commissione.**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con regolamento emanato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, le modalità di gestione del Fondo di rotazione di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione alla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 1-ter;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, di cui all'articolo 1, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 4, comma 4.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione

del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

**4. 01.** *(Nuova formulazione)* La Commissione.

**(A.C. 4259 — sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Dotazione del Fondo).*

1. Il Fondo è alimentato da:

*a)* una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

*b)* una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della citata legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965;

*c)* una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro e del ricavato delle vendite dei beni confiscati, ai sensi del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

*d)* una quota pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate nell'anno precedente per il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 1.** La Commissione *(ulteriore formulazione)*.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Disposizioni transitorie).*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4-bis alle modalità per la gestione del Fondo di rotazione di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento introdotto con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396.

**5. 01.** La Commissione.